REGIONE ABRUZZO AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE TERAMO

Circ.ne Ragusa 1, 64100 Teramo *C.F.* 00115590671

Direttore Generale.: Dott. Maurizio Di Giosia

Deliberazione nº 1782 del 12/10/2023

U.O. proponente SEGRETERIA DI DIREZIONE

OGGETTO: PRESA D'ATTO E APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO REGOLAMENTO AZIENDALE PER LA DISCIPLINA DEGLI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA DELL'AZIENDA USL DI TERAMO

Il Responsabile dell'Istruttoria Violante Valeria Adriana Il Responsabile del Procedimento Violante Valeria Adriana firmato digitalmente

Il Direttore della U.O. proponente con la sottoscrizione del presente atto, a seguito dell'istruttoria effettuata, attesta che l'atto è legittimo nella forma e nella sostanza ed è utile per il servizio pubblico.

VISTO: Il Direttore del COORDINAMENTO STAFF DI DIREZIONE Dott. **Baci Riccardo** Il Direttore dell'U.O. SEGRETERIA DI DIREZIONE: Dott. **Violante Valeria Adriana** firmato digitalmente

PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Parere favorevole

Il Direttore Amministrativo

Dott. Santarelli Franco firmato digitalmente

PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO

Parere favorevole

II Direttore Sanitario

Dott. Brucchi Maurizio firmato digitalmente

REGIONE ABRUZZO AZIENDA SANITARIA LOCALE TERAMO

Circ.ne Ragusa 1, 64100 Teramo C.F. 00115590671

Direttore Generale: Dott. Maurizio Di Giosia

OGGETTO: PRESA D'ATTO ED APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO REGOLAMENTO AZIENDALE PER LA DISCIPLINA DI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA DELL'AZIENDA USL DI TERAMO.

Il Responsabile dell'UOSD Segreteria di Direzione, Dott. Valeria Adriana Violante,

VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m. ed int, recante il "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421";

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 «relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)» (di seguito RGPD), in vigore dal 24 maggio 2016, applicabile a partire dal 25 maggio 2018;

VISTO il Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 recante "Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46/CE (c.d.Codice della privacy);

VISTO Decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 recante "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 4 settembre 2018 n.205:

DATO ATTO che la raccolta, la registrazione, la conservazione e, in generale, l'utilizzo di immagini di persone fisiche configura un trattamento di dati personali;

VISTA la Delibera n°136 del 17/02/2012, con la quale è stato approvato il Regolamento per la disciplina della Videosorveglianza dell'Azienda USL di Teramo;

RILEVATO che, allo scopo di garantire il pieno rispetto di quanto stabilito nel Regolamento Europeo 2016/679 e nei pertinenti Provvedimenti dell'autorità Garante per la protezione dei dati personali oltre che nelle linee emanate dall'EDPB, la Asl di Teramo, Titolare del trattamento, intende con il presente provvedimento approvare formalmente l'aggiornamento del Regolamento in materia di videosorveglianza al fine di consentire che il trattamento dei dati personali ricavabili attraverso l'uso dei sistemi di videosorveglianza, avvenga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e alla sicurezza dei dati personali;

RAVVISATE la necessità ed opportunità di una ricognizione sui sistemi di videosorveglianza esistenti presso questa Azienda si è provveduto a dare mandato all'UOC Patrimonio, Lavori e Manutenzioni di procedere alla suddetta ricognizione con aggiornamento delle planimetrie relative ai luoghi e spazi (esterni e interni) di installazione;

REGIONE ABRUZZO AZIENDA SANITARIA LOCALE TERAMO

Circ.ne Ragusa 1, 64100 Teramo *C.F.* 00115590671

Direttore Generale: Dott. Maurizio Di Giosia

EVIDENZIATO che i dati personali devono essere trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato e che siano conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati;

PRECISATO che i trattamenti di accesso, e ove necessario, estrazione delle immagini dal sistema di videosorveglianza aziendale effettuati dal personale interno e/o esterno appositamente addetto, riguarderanno solo ed esclusivamente i dati strettamente necessari alle finalità perseguite dal Regolamento aziendale e di seguito indicate:

"garantire il controllo degli accessi e la sicurezza delle persone, che, a diverso titolo, accedono alle strutture aziendali: pazienti, utenti e visitatori;

garantire la tutela del patrimonio aziendale;

per consentire lo svolgimento di attività organizzative e produttive (come per esempio l'accesso ai varchi ed a zone ad ingresso controllato);

garantire la sicurezza del personale dipendente e dei collaboratori nei luoghi di lavoro, fermo restando il rispetto dell'art. 4 della legge 300/1970 e s.m.i. (Statuto dei lavoratori);

garantire la tutela dell'integrità fisica e della salute degli assistiti all'interno di reparti e/o sedi territoriali caratterizzati da esigenze di assistenza specializzata e continua (es. terapia intensiva, guardie mediche, pronto soccorso)";

PRESO ATTO

- dell'approvazione del citato Regolamento da parte delle OO.SS. dell'area della Dirigenza e del Comparto nelle sedute dell'8 marzo e 6 giugno 2023;
- del documento di valutazione d'impatto della protezione dei dati custodito agli atti d'ufficio;

SENTITO il Responsabile aziendale della protezione dei dati;

PROPONE DI:

per le motivazioni di cui in narrativa che qui si intendono integralmente riportate

- 1) PRENDERE ATTO e RECEPIRE il verbale della riunione della delegazione trattante aree congiunte (Comparto, Dirigenza Sanitaria e Dirigenza PTA) tenutasi in data 06.06.2023, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
- 2) APPROVARE l'aggiornamento del "Regolamento per la disciplina degli impianti di videosorveglianza" dell'ASL di Teramo, nel testo allegato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 3) STABILIRE che il Regolamento di cui al punto precedente aggiorna e sostituisce in ogni sua parte il precedente Regolamento di cui alla delibera n. 136 del 17 febbraio 2012;
- 4) TRASMETTERE copia del presente provvedimento, unitamente ai relativi allegati:
 - ai Direttori Medici ed ai Dirigenti Amministrativi dei Presidi Ospedalieri;
 - al Dirigente Responsabile della UOC Acquisizione Beni e Servizi che dovrà provvedere al relativo inoltro alle Società che hanno installato e/o gestiscono gli impianti di videosorveglianza;

<u>REGIONE ABRUZZO</u> AZIENDA SANITARIA LOCALE TERAMO

Circ.ne Ragusa 1, 64100 Teramo C.F. 00115590671

Direttore Generale: Dott. Maurizio Di Giosia

- ed ai Dirigenti Responsabili delle strutture nelle quali sono presenti impianti di videosorveglianza
- 5) PUBBLICARE l'allegato regolamento sul sito web dell'Azienda nell'area Regolamenti;

IL DIRETTORE GENERALE

Preso atto:

- che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, ha attestato che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, è, nella forma e nella sostanza, legittimo ed utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della legge 20/94 e successive modifiche;
- che sono stati acquisiti i pareri del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo come riportati nel frontespizio.

DELIBERA

di approvare e far propria la proposta di cui trattasi che qui si intende integralmente riportata.

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Maurizio Di Giosia

Firmato digitalmente

REGIONE ABRUZZO AZIENDA SANITARIA LOCALE TERAMO

Circ.ne Ragusa 1, 64100 Teramo *C.F. 00115590671*

Direttore Generale: Dott. Maurizio Di Giosia

	UA	(prop	onente)			
Spesa anno	_€	sottoconto	autorizzazi	ne (anno/numero)	sub (<i>numero</i>)	
Spesa anno	_€	sottoconto	autorizzazi	ne (anno/numero)	sub (<i>numero</i>)	
Spesa anno	_€	sottoconto	autorizzazi	one (anno/numero)	sub (<i>numero</i>)	
Spesa anno	_€	sottoconto	autorizzazi	one (anno/numero)	sub (<i>numero</i>)	
Fonte di finanziamen	nto:					
Data:			Il Dirigente amr	ninistrativo		
	Il Dirigente amministrativo firmato digitalmente					
U.O.C. Attività Economiche e Finanziarie						
Si attesta la REGOLARITÀ CONTABILE della presente spesa.						
Data:						
Il Contabile Il Dirigente Dott.ssa Antonella Di Si					ella Di Silvestre	
	firmato digitalmente					

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 marzo 2009 e successive modificazioni

VERBALE DELLA RIUNIONE DELLA DELEGAZIONE TRATTANTE AREE CONGIUNTE (COMPARTO, DIRIGENZA SANITARIA E DIRIGENZA PTA) TENUTASI PRESSO L'AULA FAGNANO IL 6 giugno 2023

La riunione è stata convocata a mezzo MAIL

Argomenti all'ordine del giorno:

- Conclusione esame regolamento Video Sorveglianza

SONO PRESENTI PER LA PARTE PUBBLICA

Il Direttore della UOC Pianificazione Dinamiche e Sviluppo del Personale Dott. Rossella Di Marzio

Il Direttore della UOC Amministrazione del Personale Dott. Luigi Franciotti

Il Resp. UOSD Segreteria di Direzione Dott.ssa Valeria Adriana Violante

Il DPO Aziendale Dott. Davide De Luca

Assiste con funzioni di supporto la Dott.ssa Erika Di Silvestre

SONO PRESENTI PER LA PARTE SINDACALE

AREA COMPARTO

CISL: DE FEBIS Marco, CGIL: Marco DI MARCO

UIL: Mario MARINI, Massimiliano BRAVO

NURSIND: Giuseppe Giannetti

RSU

Visciotti Francesco Bellini Stefano Mettimano Agnese Giannetti Giuseppe Antelli Gianluca Celii Sabina Di Marco Marco Martella Roberto Danilo Di Febbo

AREA DIRIGENZA SANITARIA

FP CGIL: Marco Di Marco

UIL FPL: Mario Marini, Massimiliano Bravo

ANAAO/ASSOMED (snabi sds): Filippo GIANFELICE

AREA DIRIGENZA FUNZIONI LOCALI (EX PTA)

FP CGIL : Marco Di Marco CISL FP: Marco DE FEBIS

Il Direttore della UOC Pianificazione Dinamiche e Sviluppo del Personale comunica che la verbalizzazione verrà effettuata in forma sintetica riportando brevemente il contenuto degli interventi e le decisioni assunte. La Parte Sindacale e la Parte Pubblica potranno comunque chiedere l'apposizione a verbale di dichiarazioni rese sotto dettatura e che saranno riportate chiuse tra virgolette, ovvero l'allegazione di documenti e/o dichiarazioni.

Prima di dare inizio alla riunione si procede all'appello nominale per la verifica delle presenze. Il Direttore della UOC Pianificazione Dinamiche e Sviluppo del Personale ricorda ai presenti che, come stabilito nel protocollo delle Relazioni Sindacali in caso di abbandono della riunione, deve esserne data comunicazione ai fini della verbalizzazione dell'ora in cui il componente si allontana. Ricorda inoltre che per il rilascio dell'attestato di presenza occorre farne richiesta all'apertura di ciascuna riunione mediante compilazione e consegna dell'apposito modulo disponibile presso il segretario.

La riunione si apre ed inizia l'esame della proposta di regolamento redatta dall'Azienda e delle richieste di modifica pervenute dalla parte sindacale. In particolare:

La Dott.ssa Violante chiarisce che le immagini riprese dalle telecamere non sono disponibili all'accesso né da parte del datore di lavoro, né di eventuali rappresentanti sindacali; non sono disponibili a fini privati in via generale.

Il Dott.De Luca conferma quanto affermato dalla Dott.ssa Violante ed aggiunge che l'accesso alle immagini è comunque protetto in quanto vige un sistema di sicurezza che traccia qualsiasi accesso (come peraltro ampiamente chiarito nella proposta di regolamento). Inoltre compito precipuo del DPO è la verifica costante che il datore di lavoro non abusi dei poteri datoriali per accedere a dati non disponibili. La circolare dell'Ispettorato del Lavoro n.5 del 19/02/2018 chiarisce che la doppia chiave è superflua in presenza di misure stringenti di tracciamento degli accessi. Anche la richiesta di schede tecniche delle videocamere non è materia di regolamento, sia per quanto attiene al numero ed alle tipologie di quelle installate, sia perché una qualsiasi modifica comporterebbe la necessità di riadottare il regolamento; anche l'Ispettorato del lavoro, con apposita circolare, ha chiarito che le schede tecniche non rientrano tra le informative necessarie.

La Dott.ssa Violante fa presente che fornire le schede tecniche come informativa generalizzata potrebbe comportare problemi alla sicurezza; l'accesso alle immagini è consentito solo agli addetti alla manutenzione (attualmente ditte esterne), l'accesso a questa informazione sarà consentito attraverso l'invio del dato alle OOSS, ma non nella forma dell'inserimento nel regolamento. Si ritiene di accogliere la richiesta di allegare al regolamento l'elenco delle telecamere installate.

La Parte Sindacale chiede all'unanimità che siano introdotti stringenti sistemi di controllo del buon funzionamento delle telecamere, stante il fatto che, allo stato, alcune risultano non funzionanti o malfunzionanti (sia nelle aree esterne: in particolare il parcheggio, sia presso il SPDC). Chiede inoltre che sia indicata una forma per la comunicazione immediata da parte degli operatori di eventuali malfunzionamenti e che siano fissati tempi certi per il ripristino.

La Parte Sindacale esprime parere favorevole sulla proposta di regolamento, ferme restando le precisazioni sopra riportate.

Alle ore 11,30 circa la riunione è sciolta ed il presente verbale letto, confermato e sottoscritto.

PARTE PUBBLICA

Il Direttore della UOC Pianificazione Dinamiche e Sviluppo del Personale Dott. Rossella Di Marzio
Il Direttore della UOC Amministrazione del Personale Dott. Luigi Franciotti
Il Resp.UOSD Segreteria di Direzione Dott. ssa Valeria Adriana Violante
Il DPO Aziendale Dott. Davide De Luca

PARTE SINDACALE
AREA COMPARTO

CISL: DE FEBIS Marco

CGIL: Marco DI MARCO UIL: Mario MARINI, Massimiliano BRAVO

NURSIND: Giuseppe Giannetti

RSU /iccietti

Visciotti Francesco Vis Bellini Stefano

Mettimano Agnese

Antelli Gianluca Celii Sabina

Di Marco Marco

Martella Roberto Mondo

AREA DIRIGENZA SANITARIA

FP CGIL : Marco Di Marco

UIL FPL: Mario Marini, Massimiliano Bravo _______ ANAAO/ASSOMED (snabi sds): Filippo GIANFELICE

AREA DIRIGENZA FUNZIONI LOCALI (EX PTA)

FP CGIL : Marco Di Marco CISL FP: Marco DE FEBIS

Circ.ne Ragusa , 1 - 64100 Teramo - Tel . 0861 /420204-203 - Fax 0861 / 241213 - C.F. 00115590671



Regione Abruzzo

REGOLAMENTO AZIENDALE PER LA GESTIONE DELLA VIDEOSORVEGLIANZA

Regolamento UE 2016/679 (GDPR)

Documento: Regolamento Videosorveglianza

Revisione n.:

Data Emissione: giugno 2023

pag. 1 di 16

Regione Abruzzo



Regolamento aziendale in materia di VIDEOSORVEGLIANZA

della ASL Teramo

in base a quanto previsto dal

Provvedimento del Garante in materia di videosorveglianza 8 aprile 2010, Regolamento UE 2016/679 e Linee guida 3/2019 (EDPB) sul trattamento dei dati personali attraverso dispositivi video

Redazione	Verifica	Parere favorevole	Approvazione
UOSD Segreteria di Direzione	Coordinamento delle Unità di Staff	D.P.O.	Titolare



Regione Abruzzo

REGOLAMENTO AZIENDALE PER LA GESTIONE DELLA VIDEOSORVEGLIANZA

Regolamento UE 2016/679 (GDPR)

Documento: Regolamento Videosorveglianza

Revisione n.:

Data Emissione: giugno 2023

pag. 2 di 16

Sommario



Regione Abruzzo

REGOLAMENTO AZIENDALE PER LA GESTIONE DELLA VIDEOSORVEGLIANZA

Regolamento UE 2016/679 (GDPR)

Documento: Regolamento Videosorveglianza

Revisione n.:

Data Emissione: giugno 2023

pag. 3 di 16

TITOLO I SCOPO, NORMATIVA DI RIFERIMENTO E DEFINIZIONI

Art. 1 Scopo

Il presente Regolamento illustra la gestione dei flussi video e immagini acquisiti per mezzo degli impianti di videosorveglianza (fissi e mobili installati o da installare) dalla ASL di Teramo e garantisce che il trattamento di tali dati avvenga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla tutela della riservatezza dell'identità personale.

Il fine del presente Regolamento è di disciplinare in modo uniforme il trattamento dei dati personali acquisiti attraverso gli impianti di videosorveglianza e trattati dai soggetti autorizzati al trattamento e dettagliare una serie organica di prescrizioni orientate a garantire la sicurezza dei dati e delle informazioni nell'ambito della ASL Teramo.

Art. 2 Normativa di riferimento

Per quanto non previsto nel presente documento, si rimanda alla vigente normativa in materia con particolare riguardo alle seguenti norme:

- 1. REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679 (di seguito GDPR);
- 2. DECRETO LEGISLATIVO 30 giugno 2003, n.196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" così come coordinato dal decreto di armonizzazione, D.lgs. 101/2018
- 3. Provvedimento del Garante per la Protezione dei Dati Personali in materia di Videosorveglianza del 8 aprile 2010;
- 4. Videosorveglianza: le FAQ del Garante privacy: le regole per installare telecamere (5 dicembre 2020);
- 5. Linee guida 3/2019 rese note dall' European Data Protection Board (EDPB) sul trattamento dei dati personali attraverso dispositivi video Versione 2.0 Adottate il 29 gennaio 2020.

Art. 3 Definizioni

Le seguenti definizioni in base all'art. 4 del GDPR e all'organizzazione in uso presso la ASL per la gestione del sistema di protezione dati, sono di utilità per poter comprendere al meglio quanto descritto nel presente documento:

1) «dato personale»: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale;

2) «trattamento»: qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;



Regione Abruzzo

REGOLAMENTO AZIENDALE PER LA GESTIONE DELLA VIDEOSORVEGLIANZA

Regolamento UE 2016/679 (GDPR)

Documento: Regolamento Videosorveglianza

Revisione n.:

Data Emissione: giugno 2023

pag. 4 di 16

3) «limitazione di trattamento»: il contrassegno dei dati personali conservati con l'obiettivo di limitarne il trattamento in futuro;

4) «profilazione»: qualsiasi forma di trattamento automatizzato di dati personali consistente nell'utilizzo di tali dati personali per valutare determinati aspetti personali relativi a una persona fisica, in particolare per analizzare o prevedere aspetti riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze personali, gli interessi, l'affidabilità, il comportamento, l'ubicazione o gli spostamenti di detta persona fisica;

5) «pseudonimizzazione»: il trattamento dei dati personali in modo tale che i dati personali non possano più essere attribuiti a un interessato specifico senza l'utilizzo di informazioni aggiuntive, a condizione che tali informazioni aggiuntive siano conservate separatamente e soggette a misure tecniche e organizzative intese a garantire che tali dati personali non siano attribuiti a una persona fisica identificata o identificabile;

6) «archivio»: qualsiasi insieme strutturato di dati personali accessibili secondo criteri determinati, indipendentemente dal fatto che tale insieme sia centralizzato, decentralizzato o ripartito in modo funzionale o geografico;

7) «titolare del trattamento»: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali; quando le finalità e i mezzi di tale trattamento sono determinati dal diritto dell'Unione o degli Stati membri, il titolare del trattamento o i criteri specifici applicabili alla sua designazione possono essere stabiliti dal diritto dell'Unione o degli Stati membri;

8) «responsabile del trattamento»: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento;

9) «destinatario»: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o un altro organismo che riceve comunicazione di dati personali, che si tratti o meno di terzi. Tuttavia, le autorità pubbliche che possono ricevere comunicazione di dati personali nell'ambito di una specifica indagine conformemente al diritto dell'Unione o degli Stati membri non sono considerate destinatari; il trattamento di tali dati da parte di dette autorità pubbliche è conforme alle norme applicabili in materia di protezione dei dati secondo le finalità del trattamento;

10) **«terzo»:** la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che non sia l'interessato, il titolare del trattamento, il responsabile del trattamento e le persone autorizzate al trattamento dei dati personali sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabile;

- 11)«consenso dell'interessato»: qualsiasi manifestazione di volontà libera, specifica, informata e inequivocabile dell'interessato, con la quale lo stesso manifesta il proprio assenso, mediante dichiarazione o azione positiva inequivocabile, che i dati personali che lo riguardano siano oggetto di trattamento;
- 12) «violazione dei dati personali»: la violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati;



Regione Abruzzo

REGOLAMENTO AZIENDALE PER LA GESTIONE DELLA VIDEOSORVEGLIANZA

Regolamento UE 2016/679 (GDPR)

Documento: Regolamento Videosorveglianza

Revisione n.:

Data Emissione: giugno 2023

pag. 5 di 16

13) «dati genetici»: i dati personali relativi alle caratteristiche genetiche ereditarie o acquisite di una persona fisica che forniscono informazioni univoche sulla fisiologia o sulla salute di detta persona fisica, e che risultano in particolare dall'analisi di un campione biologico della persona fisica in questione;

14) «dati biometrici»: i dati personali ottenuti da un trattamento tecnico specifico relativi alle caratteristiche fisiche, fisiologiche o comportamentali di una persona fisica che ne consentono o confermano l'identificazione univoca, quali l'immagine facciale o i dati dattiloscopici;

15) «dati relativi alla salute»: i dati personali attinenti alla salute fisica o mentale di una persona fisica, compresa la prestazione di servizi di assistenza sanitaria, che rivelano informazioni relative al suo stato di salute.

16) «evento sulla sicurezza delle informazioni»: occorrenza identificata di uno stato di un sistema, servizio o della rete che indichi una possibile violazione di una policy sulla sicurezza delle informazioni (Information Security Policy) o il fallimento di controlli, o una situazione precedentemente sconosciuta che può essere rilevante a fini di sicurezza;

17) «incidente sulla sicurezza delle informazioni»: evento singolo o serie di eventi sulla sicurezza delle informazioni indesiderati o imprevisti che hanno una significativa probabilità di compromettere le operazioni aziendali e di minacciare la sicurezza delle informazioni;

18) «DPO - RPD»: Data Protection Officer o Responsabile della Protezione Dati;

19) «UOC»: Unità Operativa Complessa;

20) «UOSD»: Unità Operativa Semplice Dipartimentale;

21) «AUT I»: Soggetto Autorizzato al Trattamento dei dati personali di I livello;

22) «AUT II»: Soggetto Autorizzato al Trattamento dei dati personali di II livello;

23) «RT»: Responsabile del Trattamento dei dati personali;

24) «SRT»: Sub-Responsabile del Trattamento dei dati personali.

25) «videocontrollo»: sistema o dispositivo che permette la visione unicamente in tempo reale di arre o zone delimitate;

26) «videosorveglianza»: sistema o dispositivo che permette la visione e la registrazione su supporti singoli, abbinati ad altre fonti o conservate in banche dati di immagini di aree o di zono delimitate;

- 27) «videocitofoni»: citofono munito di un monitor sul quale compare l'immagine della persona che suona alla porta d'ingresso;
- 28) «sala di controllo»: area in cui vengono convogliate le immagini registrate dai dispositivi periferici e trasmesse su monitor.



Regione Abruzzo

REGOLAMENTO AZIENDALE PER LA GESTIONE DELLA VIDEOSORVEGLIANZA

Regolamento UE 2016/679 (GDPR)

Documento: Regolamento Videosorveglianza

Revisione n.:

Data Emissione: giugno 2023

pag. 6 di 16

TITOLO II Principi, ambito di applicazione e finalità

Art. 4 Principi

Il trattamento dei dati relativi alla videosorveglianza di cui al presente Regolamento, ai sensi dell'art. 5 del GDPR, si basa sui seguenti principi:

Principio di liceità – Il trattamento è lecito poiché il sistema di videosorveglianza è impiegato per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento. Per tali ragioni la videosorveglianza è consentita senza necessità di consenso da parte degli interessati.

Principio di necessità – In applicazione dei principi di pertinenza, adeguatezza e limitazione dei dati (c.d. minimizzazione dei dati) di cui all'art. 5, Paragrafo 1, lett. c), GDPR, il sistema di videosorveglianza, i sistemi informativi ed i programmi informatici utilizzati, sono configurati per ridurre al minimo l'utilizzazione di dati personali e identificativi in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante, rispettivamente, dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità. Pertanto, deve essere escluso ogni uso superfluo, nonché evitati eccessi e ridondanze nei sistemi di videosorveglianza. Inoltre, qualora non sia necessario individuare le persone, i sistemi devono essere configurati, già in origine, in modo da poter impiegare solo i dati anonimi, con riprese di insieme e il software utilizzato deve preventivamente essere impostato per cancellare periodicamente ed autonomamente i dati registrati.

Principio di proporzionalità – La raccolta e l'uso delle immagini devono essere proporzionali agli scopi perseguiti. In applicazione dei principi di proporzionalità e di necessità, nel procedere alla commisurazione tra la necessità del sistema di videosorveglianza ed il grado di rischio concreto, va evitata la rilevazione di dati in aree o attività che non sono soggette a concreti pericoli o per le quali non ricorra un'effettiva esigenza di deterrenza. Gli impianti di videosorveglianza possono essere attivati solo quando altre misure siano ponderatamente valutate insufficienti o inattuabili. Se la loro installazione è finalizzata alla protezione di beni, anche in relazione ad atti di vandalismo, devono risultare parimenti inefficaci altri idonei accorgimenti quali controlli da parte di addetti, sistemi di allarme, misure di protezione degli ingressi, abilitazioni agli ingressi. La proporzionalità va valutata in ogni fase o modalità del trattamento. Nell'uso delle apparecchiature volte a riprendere, per i legittimi interessi indicati, aree esterne ed edifici, il trattamento deve essere effettuato con modalità tali da limitare l'angolo di visuale all'area effettivamente da proteggere.

Principio di finalità – Ai sensi dell'art. 5, Paragrafo 1, lett. b), GDPR, i dati personali sono raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime e successivamente trattati in modo che non sia incompatibile con tali finalità. È consentita, pertanto, la videosorveglianza come misura complementare volta a migliorare e garantire la sicurezza.

Art. 5 Ambito di applicazione e finalità

Il presente regolamento disciplina la gestione del trattamento dati relativo alle immagini raccolte presso le strutture aziendali attraverso sistemi di videosorveglianza, dal momento della raccolta fino alla cancellazione.



Regione Abruzzo

REGOLAMENTO AZIENDALE PER LA GESTIONE DELLA VIDEOSORVEGLIANZA

Regolamento UE 2016/679 (GDPR)

Documento: Regolamento Videosorveglianza

Revisione n.:

Data Emissione: giugno 2023

pag. 7 di 16

La ASL di Teramo, nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, tratta i dati personali, per mezzo di impianti di videosorveglianza installati, perseguendo scopi determinati, espliciti e legittimi, per le seguenti finalità:

- garantire il controllo degli accessi e la sicurezza delle persone, che, a diverso titolo, accedono alle strutture aziendali: pazienti, utenti e visitatori;
- garantire la tutela del patrimonio aziendale;
- per consentire lo svolgimento di attività organizzative e produttive (come per esempio l'accesso ai varchi ed a zone ad ingresso controllato);
- garantire la sicurezza del personale dipendente e dei collaboratori nei luoghi di lavoro, fermo restando il rispetto dell'art. 4 della legge 300/1970 e s.m.i. (Statuto dei lavoratori);
- garantire la tutela dell'integrità fisica e della salute degli assistiti all'interno di reparti e/o sedi territoriali
 caratterizzati da esigenze di assistenza specializzata e continua (es. terapia intensiva, guardie mediche,
 pronto soccorso...);

Nell'ipotesi in cui dalla installazione degli impianti di videosorveglianza avvenga in aree ove siano presenti o possano anche solo transitare dei lavoratori, l'installazione può essere effettuata solo previo accordo con le rappresentanze sindacali.

TITOLO III Modalità di gestione dei Sistemi di videosorveglianza

Art. 6 Soggetti coinvolti nella gestione dei sistemi di videosorveglianza

Il titolare del trattamento affiderà la gestione e la manutenzione degli impianti di videosorveglianza (di cui all'art. 7) a personale interno all'ASL di Teramo ed a fornitori esterni in outsourcing.

Il titolare del trattamento, dopo una fase di valutazione del fornitore, responsabile del trattamento, ossia previo verifica di garanzie sufficienti per la messa in atto di misure tecniche ed organizzative adeguate in maniera che il trattamento effettuato dal responsabile soddisfi i requisiti del Regolamento e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato, disciplinerà tramite un contratto o da altro atto giuridico, detto anche accordo per il trattamento dei dati, secondo quanto previsto dall'art. 28 del GDPR (per il dettaglio del processo di designazione del responsabile del trattamento si rinvia alla procedura specifica).

I Responsabili del trattamento, formalmente designati, saranno altresì incaricati degli adempimenti previsti per gli Amministratori Di Sistema ed assoggettati ai relativi obblighi ed adempimenti,

Il personale tecnico dell'ASL di Teramo, designato quale Amministratore di Sistema di ogni impianto di videosorveglianza verrà autorizzato al trattamento

Art. 7 Caratteristiche degli impianti e posizionamento

Gli impianti di videosorveglianza sono installati presso le sedi della ASL Teramo in cui si è reso necessario garantire la sicurezza delle persone e del patrimonio e sono costituiti da: telecamere, monitor di controllo, unità di commutazione e smistamento delle immagini e da unità di registrazione.

Trattasi di impianti videosorveglianza analogici e digitali, che, grazie all'uso di telecamere, trasmettono il segnale verso specifici o limitati set di monitor e/o videoregistratori; i monitor ed i registratori sono ubicati



Regione Abruzzo

REGOLAMENTO AZIENDALE PER LA GESTIONE DELLA VIDEOSORVEGLIANZA

Regolamento UE 2016/679 (GDPR)

Documento: Regolamento Videosorveglianza

Revisione n.:

Data Emissione: giugno 2023

pag. 8 di 16

presso i centri di controllo di ciascuna sede o presso sedi remote. Nel caso di trasferimento di immagini presso sedi remote, la U.O.C. Sistemi Informativi verificherà l'idoneità e la sicurezza delle connessioni.

Il Settore Tecnico della U.O.C. Patrimonio, lavori e manutenzioni della ASL Teramo conserva:

- l'elenco aggiornato di tutti i componenti e delle specifiche tecniche dei prodotti che compongono i sistemi di videosorveglianza: telecamere, supporti di registrazione su cui le immagini vengono memorizzate, digital video recorder (DVR), hard disk, gruppo di continuità (UPS) per sistemi per telecamera;
- le piantine con il dettaglio del posizionamento delle telecamere e dei monitor, per ciascuna delle sedi presso cui sono presenti sistemi di videosorveglianza;
- l'elenco degli eventuali collegamenti remoti;
- l'elenco degli amministratori di sistema per ogni sistema.

Art. 8 Acquisizione immagini

Le telecamere sono installate e posizionate in modo da raccogliere solo i dati strettamente necessari per il raggiungimento delle finalità perseguite, registrando le sole immagini indispensabili, limitando l'angolo visuale delle riprese, evitando (quando non indispensabile) immagini dettagliate o dettagli, comunque, non rilevanti. La localizzazione delle telecamere e le modalità di ripresa sono determinate in ottemperanza a quanto sopra precisato.

Il sistema di videosorveglianza permette al personale autorizzato dall'Azienda di visualizzare immagini live (in tempo reale) oppure registrate, al fine di monitorare gli ambienti esterni degli uffici e le aree interne di lavoro e poter individuare possibili situazioni di pericolo, limitatamente alle finalità descritte nel presente regolamento.

I dati personali sono acquisiti, attraverso telecamere e fotocamere fisse e/o mobili, dagli impianti di videosorveglianza attualmente installati, ovvero da sistemi acquisiti successivamente, secondo gli sviluppi futuri, mediante approvazione di apposite deliberazioni sempre ad opera della ASL Teramo. In caso di adozione di nuovi impianti o di modifiche rilevanti agli impianti esistenti, l'azienda rilascerà idonea informativa alle rappresentanze sindacali ed ai lavoratori.

Il titolare del trattamento dei dati personali con l'ausilio dei DEC coinvolti nell'acquisizione dei sistemi di videosorveglianza, ha adottato tutti gli accorgimenti affinché non vengano effettuate delle riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali alle finalità istituzionali degli impianti attivati.

L'angolatura e la panoramica delle riprese sono effettuate con modalità tali da limitare l'angolo di visuale all'area per il controllo della quale si installa il sistema di videosorveglianza, evitando di inquadrare zone private non interessate alla finalità dell'impianto.

Non è previsto alcun trattamento delle immagini di videosorveglianza al di fuori delle finalità previste dal titolare del trattamento.



Regione Abruzzo

REGOLAMENTO AZIENDALE PER LA GESTIONE DELLA VIDEOSORVEGLIANZA

Regolamento UE 2016/679 (GDPR)

Documento: Regolamento Videosorveglianza

Revisione n.:

Data Emissione: giugno 2023

pag. 9 di 16

Dalla raccolta e per tutto il tempo della conservazione, l'accesso alle immagini è consentito alle ditte incaricate della gestione e/ o manutenzione degli impianti ed unicamente al personale addetto, autorizzato dal titolare, limitatamente per le finalità previste dal presente regolamento o per aderire a specifica richiesta investigativa dell'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria.

Art. 9 Conservazione immagini

I sistemi di videosorveglianza adottati presso l'Azienda, si distinguono in due macrocategorie:

- senza registrazione, ovvero monitoraggio con sola visualizzazione in diretta delle immagini riprese;
- con registrazione, ovvero con archiviazione per un tempo limitato e predeterminato delle immagini riprese e possibilità di visionarle anche in differita.

Le immagini videoregistrate possono essere conservate per un tempo minimo di 24 ore e massimo di 7 giorni presso i punti di raccolta/sale di controllo, con le modalità stabilite dalla normativa vigente.

Art. 10 Sale di controllo

I monitor degli impianti di videosorveglianza sono collocati nelle sale di controllo, ove non vi è afflusso di persone estranee all'Azienda; l'accesso è consentito solo ai soggetti autorizzati. In ogni modo la collocazione dei monitor sarà tale da non permettere la visione delle immagini, neanche occasionalmente, a persone estranee. All'interno di suddette sale sono installati i dispositivi di registrazione, che devono essere collocati in locali separati e/o in armadi chiusi a chiave.

Art. 11 Comunicazione dei dati

Durante il tempo di conservazione i dati raccolti mediante i sistemi della videosorveglianza possono essere comunicati alla Forze dell'Ordine che ne facciano richiesta e al diretto interessato nei limiti consentiti dalla tutela di terzi.

TITOLO IV Informativa e diritti interessati

Art. 12 Informativa

Gli interessati sono informati del fatto che stanno per accedere in una zona complessivamente videosorvegliata tramite apposita informativa per il trattamento dei dati. La ASL Teramo ha affisso, in prossimità delle telecamere presenti sul territorio e nelle arre interne, un'adeguata segnaletica.

I suddetti cartelli, conformemente a quanto previsto dal Garante, sono collocati prima del raggio di azione della telecamera, anche nelle sue immediate vicinanze e non necessariamente a contatto con gli impianti; hanno un formato ed un posizionamento tale da essere chiaramente visibili in ogni condizione di illuminazione ambientale, anche quando il sistema di videosorveglianza sia eventualmente attivo in orario notturno; inglobano un simbolo esplicito e di immediata comprensione.



Regione Abruzzo

REGOLAMENTO AZIENDALE PER LA GESTIONE DELLA VIDEOSORVEGLIANZA

Regolamento UE 2016/679 (GDPR)

Documento: Regolamento Videosorveglianza

Revisione n.:

Data Emissione: giugno 2023

pag. 10 di 16

Art. 13 Diritti dell'interessato

In relazione al trattamento dei dati personali, è assicurato agli interessati, identificati o identificabili, l'effettivo esercizio dei propri diritti, in particolare quello di accedere ai dati (immagini) che li riguardano, di verificarne le finalità, le modalità del trattamento.

Le richieste di esercizio dei diritti saranno valutate entro il termine massimo di conservazione e l'interessato dovrà presentare un'apposita istanza scritta utilizzando i modelli predisposti dal titolare e pubblicati sul sito dell'ASL.

Per il dettaglio si rinvia alla procedura di "Gestione dei diritti degli interessati", reperibile al seguente link https://www.aslteramo.it/datipersonali/#1659422979514-80947275-f521.

TITOLO V Disciplina per settori specifici

Art. 14 Videocontrollo nei reparti

Considerata la natura sensibile dei dati, l'installazione e l'utilizzo degli impianti di ripresa nei reparti è svolta garantendo che il trattamento rispetti i diritti e le libertà fondamentali, nonché la dignità dell'interessato. Il controllo di ambienti sanitari e il monitoraggio di pazienti ricoverati in particolari reparti o ambienti è limitato ai casi di comprovata indispensabilità, derivante da specifiche esigenze di cura e tutela della salute degli interessati.

Nell'attivazione e nell'utilizzo degli impianti all'interno dei reparti sono inoltre rispettate le vigenti garanzie e le procedure di cui all'art. 4 della L. 300/70 come modificato dall'art. 23, comma 1, del decreto legislativo 151/2015, e pertanto la ripresa diretta del lavoratore è limitata ai soli casi in cui sia inevitabile e funzionale per il perseguimento degli scopi che hanno determinato l'installazione dell'impianto, ovvero necessaria per lo svolgimento dell'attività lavorativa e non è ammessa l'installazione di sistemi di videosorveglianza in luoghi riservati esclusivamente ai lavoratori o non destinati all'attività lavorativa (ad es. bagni, spogliatoi, docce, armadietti e spazi ricreativi).

L'elenco degli autorizzati al trattamento delle immagini acquisite attraverso videocontrollo nei reparti è tenuto dal responsabile della U.O. di riferimento.

LUOGHI DI LAVORO

L'attività di videosorveglianza deve rispettare il divieto di controllo a distanza dei lavoratori. Nell'attivazione e nell'utilizzo degli impianti sono rispettate le garanzie e le procedure di cui all'art.4 della L. 300/70. In particolare:

- non devono essere effettuate riprese al fine di verificare l'osservanza dei doveri di diligenza stabiliti per il rispetto dell'orario di lavoro e la correttezza nell'esecuzione della prestazione lavorativa (ad es. orientando la telecamera sul marcatempo);
- la ripresa diretta del lavoratore deve essere limitata ai soli casi in cui sia inevitabile per il perseguimento degli scopi che hanno determinato l'installazione dell'impianto; in tal caso, l'installazione dell'impianto è concordata con le rappresentanze sindacali, ove previsto dalla normativa vigente;



Regione Abruzzo

REGOLAMENTO AZIENDALE PER LA GESTIONE DELLA VIDEOSORVEGLIANZA

Regolamento UE 2016/679 (GDPR)

Documento: Regolamento Videosorveglianza

Revisione n.:

Data Emissione: giugno 2023

pag. 11 di 16

- non è ammessa l'installazione di sistemi di videosorveglianza in luoghi riservati esclusivamente ai lavoratori o non destinati all'attività lavorativa (ad es. bagni, spogliatoi, docce, armadietti e spazi ricreativi).

OSPEDALI E LUOGHI DI CURA

Considerata la natura sensibile dei dati, l'installazione e l'utilizzo degli impianti di ripresa nell'ambito di luoghi di cura dovrà garantire che il trattamento si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato. Il controllo di ambienti sanitari e il monitoraggio di pazienti ricoverati in particolari reparti o ambienti (ad es. unità di rianimazione, reparti di isolamento) devono essere limitati ai casi di comprovata indispensabilità, derivante da specifiche esigenze di cura e tutela della salute degli interessati. Devono essere inoltre adottati tutti gli ulteriori accorgimenti necessari per garantire un elevato livello di tutela della riservatezza e della dignità dei pazienti, anche in attuazione di quanto prescritto dal provvedimento generale del Garante per la protezione dei dati personali. Al fine di garantire la necessaria riservatezza del paziente, i monitor riservati al controllo devono essere posizionati in ambienti separati e normalmente non accessibili al pubblico. Il responsabile della Unità Operativa, deve garantire che possa accedere alle immagini, per le predette finalità, solo il personale autorizzato (medico ed infermieristico) e che le immagini idonee a rivelare lo stato di salute non devono essere comunque diffuse. In tale quadro, va assolutamente evitato il rischio di diffusione delle immagini di persone malate su monitor collocati in locali liberamente accessibili al pubblico. Sono escluse dalla disciplina del presente regolamento le immagini riprese e registrate audio/video effettuate nell'ambito di particolari trattamenti di cura, per le quali è necessaria l'acquisizione del consenso da parte del paziente (es. sedute operatorie).

TITOLO VI Misure di sicurezza

Art. 15 Misure di sicurezza

I dati raccolti mediante sistemi di videosorveglianza dovranno essere protetti con idonee e preventive misure di sicurezza, riducendo al minimo i rischi di distruzione, di perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta, anche in relazione alla trasmissione delle immagini. Dovranno, quindi, essere adottate specifiche misure tecniche ed organizzative che consentano al titolare di verificare l'attività espletata da parte di chi accede alle immagini o controlla i sistemi di ripresa.

Le misure di sicurezza minime richieste del Garante devono essere rispettose dei seguenti principi:

- il titolare e il responsabile del trattamento devono designare per iscritto tutte le persone fisiche, soggetti autorizzati al trattamento (SAT), sia ad accedere ai locali dove sono situate le postazioni di controllo, sia alla gestione degli impianti e al trattamento delle immagini/registrazioni (art. x GDPR);
- in presenza di differenti competenze specificatamente attribuite ai singoli operatori, devono essere configurati diversi livelli di visibilità e trattamento delle immagini. Laddove tecnicamente possibile, in base alle caratteristiche dei sistemi utilizzati, i predetti soggetti, designati soggetti autorizzati al trattamento dei dati (SAT), o, ne caso di fornitori esterni designati responsabili del trattamento, devono essere in possesso di



Regione Abruzzo

REGOLAMENTO AZIENDALE PER LA GESTIONE DELLA VIDEOSORVEGLIANZA

Regolamento UE 2016/679 (GDPR)

Documento: Regolamento Videosorveglianza

Revisione n.:

Data Emissione: giugno 2023

pag. 12 di 16

credenziali di autenticazione che permettano di effettuare, a seconda dei compiti attribuiti ad ognuno, unicamente le operazioni di propria competenza;

- laddove i sistemi siano configurati per la registrazione e successiva conservazione delle immagini rilevate, deve essere, altresì, attentamente limitata la possibilità, per i soggetti abilitati, di visionare non solo in sincronia con la ripresa, ma anche in tempo differito, le immagini registrate e di effettuare sulle medesime operazioni di cancellazione o duplicazione;
- per quanto riguarda il periodo di conservazione delle immagini, devono essere predisposte misure tecniche o organizzative per la cancellazione, anche in forma automatica, delle registrazioni, allo scadere del termine previsto;
- nel caso di interventi derivanti da esigenze di manutenzione, occorre adottare specifiche cautele; in particolare, i soggetti preposti alle suddette operazioni possono accedere alle immagini solo se ciò si renda indispensabile al fine di effettuare eventuali verifiche tecniche ed in presenza dei soggetti dotati di credenziali di autenticazione abilitanti alla visione delle immagini;
- qualora si utilizzino apparati di ripresa digitali connessi a reti informatiche, gli apparati medesimi devono essere protetti contro i rischi di accesso abusivo di cui all'art. 615-ter del codice penale;
- la trasmissione tramite una rete pubblica di immagini riprese da apparati di videosorveglianza non è prevista

Art. 16 Procedura per l'installazione di impianti di videosorveglianza

L'installazione di nuovi impianti di videosorveglianza nelle aree e nelle strutture di pertinenza dell'Azienda, qualora ne ricorrano i presupposti di legittimità stabiliti dal presente Regolamento, è subordinata al rilascio di idonea autorizzazione del titolare del trattamento dei dati, nella persona del dirigente del Settore cui fa capo il sistema di videosorveglianza su delega del legale rappresentante dell'Ente.

Il titolare del trattamento valuterà, con la consulenza e il supporto del DPO, obiettivamente e con un approccio selettivo, se l'utilizzazione ipotizzata sia conforme ai principi di liceità, necessità, proporzionalità e finalità.

Ne consegue che è fatto divieto assoluto a chiunque di procedere, di propria iniziativa, all'installazione e all'utilizzo di impianti o dispositivi che possano rientrare nell'ambito della videosorveglianza, ivi incluse le webcam, gli smartphone e qualsiasi dispositivo mobile provvisto di videocamera in grado di videoregistrare e/o trasmettere video, che realizzino riprese di aree e locali di competenza dell'Azienda ovvero di persone che operino al suo interno, a qualunque titolo.

Ai sensi dell'art. 4, comma 1 della L. 20 maggio 1970, n. 300 "Statuto dei Lavoratori", così come modificato dall'art. 23, comma 1 del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151, e dall'art. 5, comma 2 del D.Lgs. 24 settembre 2016, n. 185: «Gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dei lavoratori possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative o produttive, per realizzare la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio e dell'immagine aziendale e possono essere installati previo accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali. In mancanza di accordo, gli impianti e gli strumenti di cui al primo periodo possono essere installati previa autorizzazione della sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro o, in alternativa,



Regione Abruzzo

REGOLAMENTO AZIENDALE PER LA GESTIONE DELLA VIDEOSORVEGLIANZA

Regolamento UE 2016/679 (GDPR)

Documento: Regolamento Videosorveglianza

Revisione n.:

Data Emissione: giugno 2023

pag. 13 di 16

nel caso di imprese con unità produttive dislocate negli ambiti di competenza di più sedi territoriali, della sede centrale dell'Ispettorato nazionale del lavoro. I provvedimenti di cui al terzo periodo sono definitivi.».

Pertanto, gli impianti e le apparecchiature di controllo che siano richiesti da esigenze organizzative e produttive ovvero dalla sicurezza del lavoro, ma dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori, possono essere installati soltanto previo accordo con le rappresentanze sindacali presenti nell'Azienda.

In difetto di tale accordo, su istanza del datore di lavoro, provvede l'Ispettorato territoriale del lavoro competente per la sede ove si debba installare il sistema di videosorveglianza.

Art. 17 Cessazione delle operazioni di trattamento

In caso di cessazione, per qualsiasi causa, del trattamento effettuato mediante i sistemi di videosorveglianza di cui al presente Regolamento, i dati personali eventualmente conservati sono:

- a. Di norma distrutti a cura del titolare del trattamento, il quale è chiamato ad assicurarsi di non disporre più di tali dati all'interno dei propri archivi informativi, secondo quanto previsto dalla procedura adottata per la dismissione degli asset organizzativi, ovvero conferendo l'onere agli amministratori di sistema appositamente designati;
- b. Previa verifica di idonei presupposti di liceità, conservati per specifiche finalità.

TITOLO VII DPIA

Art. 18 Data Protection Impact Assessment

La Data Protection Impact Assessment (c.d. D.P.I.A.), disciplinata dall'articolo 35 GDPR, consiste in una procedura finalizzata ad esaminare un trattamento di dati per valutarne il rispetto ai principi privacy, nonché i relativi rischi, allo scopo di approntare misure idonee ad affrontarli.

Considerato che la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati è sempre richiesta in caso di sorveglianza sistematica su larga scala di una zona accessibile al pubblico (art. 35, par. 3, lett. c) del Regolamento), il titolare del trattamento ha provveduto, nel rispetto del principio dell'accountability e di responsabilizzazione, alla redazione della DPIA.

Per il dettaglio della procedura si rinvia alla DPIA – Data Protection Impact per il trattamento per mezzo dei sistemi di Videosorveglianza.

TITOLO VIII Disposizioni finali

Art. 19 Disposizioni finali

La mancata osservanza delle disposizioni contenute nel presente Regolamento determinerà l'impossibilità di utilizzare i dati trattati in violazione delle norme regolamentari e legislative, nonché esplicita diffida dal trattare i dati personali.



Regione Abruzzo

REGOLAMENTO AZIENDALE PER LA GESTIONE DELLA VIDEOSORVEGLIANZA

Regolamento UE 2016/679 (GDPR)

Documento: Regolamento Videosorveglianza

Revisione n.:

Data Emissione: giugno 2023

pag. 14 di 16

Il presente Regolamento entrerà in vigore con il conseguimento della esecutività o della dichiarazione di immediata eseguibilità della deliberazione di approvazione.

Il presente Regolamento abroga e sostituisce integralmente il Regolamento per la Videosorveglianza adottato con delibera n° 136 del 17 febbraio del 2012. Informativa breve – cartello videosorveglianza



Regione Abruzzo

REGOLAMENTO AZIENDALE PER LA GESTIONE DELLA VIDEOSORVEGLIANZA

Regolamento UE 2016/679 (GDPR)

Documento: Regolamento Videosorveglianza

Revisione n.:

Data Emissione: giugno 2023

pag. 15 di 16



AREA VIDEOSORVEGLIATA

INFORMATIVA RESA AI SENSI DELL'ARTICOLO 13 DEL REGOLAME© UE 2016/679
Informativa breve "SALVAGUARDIA INTERESSATI"



Titolare del trattamento è la ASL 4 Teramo, P.I.V.A. 00115590671 con sede in Circ.ne Ragusa n.1, 64100 Teramo. Per informazioni e richieste relative unicamente alla protezione dei dati personali (c.d. "privacy") è possibile chiamare il 0861420223 o preferibilment

Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD o DPO) è contattabile per reclami e segnalazioni inerenti alla protezione dei dati personali presso la sede del Titolare ed al seguente indirizzo dpo@aslteramo.it.

LE IMMAGINI SONO IN DIRETTA E NON VENGONO CONSERVATE PER LA SEGUENTE FINALITÀ DI TRATTAMENTO:

 per garantire la tutela dell'integrità fisica e della salute degli assistiti all'interno di reparti e/o sedi territoriali caratterizzati da esigenze di assistenza continua.

SALVO A VALUTARNE PRELIMINARMENTE L'APPLICABILITÀ, POTRETE IN OGNI MOMENTO ESERCITARE I DIRITTI DI CUI AGLI ARTT. 15-22 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679, CONTATTANDO IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO AI RECAPITI SOPRA RIPORTATI

IL TITOLARE TRATTA I VOSTRI DATI PERSONALI IN CONFORMITÀ ALLA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI, COME MEGLIO DESCRITTO NELL'INFORMATIVA ESTESA REPERIBILE PRESSO LE SEDI DEL TITOLARE, CONSULTABILE ANCHE SUL SITO WEB https://www.aslteramo.it/datipersonali, RAGGIUNGIBILE SCANSIONANDO IL QR CODE QUI ACCANTO



Regione Abruzzo

REGOLAMENTO AZIENDALE PER LA GESTIONE DELLA VIDEOSORVEGLIANZA

Regolamento UE 2016/679 (GDPR)

Documento: Regolamento

Videosorveglianza Revisione n.:

Data Emissione: giugno 2023

pag. 16 di 16



AREA VIDEO SORVEGLIATA

INFORMATIVA RESA AI SENSI DELL'AR¹ICOLO 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679
Informativa breve "PATRIMONIO"



Titolare del trattamento è la ASL 4 Teramo, P.I.V.A. 00115590671 con sede in Circ.ne Ragusa n.1, 64100 Teramo. Per informazioni e richieste relative unicamente alla protezione dei dati personali (c.d. "privacy") è possibile chiamare il 0861420223 o preferibilmente scrivere a protezionedati@aslteramo.it

Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD o DPO) è contattabile per reclami e segnalazioni inerenti alla protezione dei dati personali presso la sede del Titolare ed al seguente indirizzo dpo@aslteramo.it.

LE REGISTRAZIONI POSSONO ESSERE CONSERVATE FINO AD UN MASSIMO DI 7 GIORNI PER LE SEGUENTI FINALITÀ DEL TRATTAMENTO:

- Tutela del patrimonio aziendale
- Protezione delle persone all'interno delle strutture
- Esigenze organizzative e produttive
- Rendere la prestazione lavorativa

SALVO A VALUTARNE PRELIMINARMENTE L'APPLICABILITÀ, POTRETE IN OGNI MOMENTO ESERCITARE I DIRITTI DI CUI AGLI ARTT. 15-22 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679, CONTATTANDO IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO AI RECAPITI SOPRA RIPORTATI

IL TITOLARE TRATTA I VOSTRI DATI PERSONALI IN CONFORMITÀ ALLA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI, COME MEGLIO DESCRITTO NELL'INFORMATIVA ESTESA REPERIBILE PRESSO LE SEDI DEL TITOLARE, CONSULTABILE ANCHE SUL SITO WEB https://www.aslteramo.it/datipersonali, RAGGIUNGIBILE SCANSIONANDO IL QR CODE QUI ACCANTO

ASL TERAMO

Deliberazione n. 1782 del 12/10/2023 ad oggetto:

PRESA D'ATTO E APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO REGOLAMENTO AZIENDALE PER LA DISCIPLINA DEGLI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA DELL'AZIENDA USL DI TERAMO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa deliberazione viene iniziata la pubblicazione il giorno 12/10/2023 con prot. n. 0003519/23 all'Albo Informatico della ASL per rimanervi 15 giorni consecutivi ai sensi del d.lgs. n. 267/2000, della L.R. n. 28/1992 e della L. n.69/2009.

La suestesa deliberazione diverrà esecutiva a far data dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione.

La trasmissione al Collegio Sindacale è assolta mediante pubblicazione sull'Albo Informatico Aziendale.

L'addetto alla pubblicazione informatica Capodanno Giuliana

ASL TERAMO

Deliberazione n. 1782 del 12/10/2023 ad oggetto:

PRESA D'ATTO E APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO REGOLAMENTO AZIENDALE PER LA DISCIPLINA DEGLI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA DELL'AZIENDA USL DI TERAMO

(Firmato digitalmente da)
MAURIZIO DI GIOSIA

Data: 12/10/2023 10:08:42 (UTC)

Nr. di serie certificato: 67371174786116005679797409575090819935